

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), e in particolare l'art. 13, il quale prevede:
 - 1) al comma 1, che la Regione, sentite le associazioni del settore, promuova la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale, di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego;
 - 2) al comma 3, che la Regione affidi la gestione dei corsi a soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento della loro struttura da parte della Regione medesima;
 - 3) al comma 4, che il provvedimento che disciplina l'attività di formazione sia emanato dalla Giunta regionale;
- b) richiamata la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della l.r. 10 luglio 1996, n. 13), ed in particolare l'art. 6, il quale dispone:
 - 1) al comma 1, che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, in capo al legale rappresentante o alle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 - 2) al comma 4, che la Giunta regionale stabilisca le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisca l'effettuazione con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale;
- c) richiamato l'art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, il quale, nell'unificare il regime giuridico concernente i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio per il settore merceologico alimentare, ha stabilito che tale esercizio sia subordinato al possesso di uno dei requisiti in esso elencati, tra i quali, alla lettera a), l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- d) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2325, in data 3 settembre 2010, con la quale è stata approvata l'organizzazione di un unico corso di abilitazione ed aggiornamento professionale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 395, in data 25 febbraio 2011, con la quale, nel revocare la DGR 695/2008, è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2006 e in conformità alla DGR 2325/2010, il percorso formativo per

l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari e sono state determinate le caratteristiche del relativo corso;

- f) richiamata, inoltre, la legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), ed in particolare l'art. 5, comma 2, il quale disciplina i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo di agente e rappresentante di commercio, tra cui, al punto 1), l'aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
- g) richiamato l'art. 3 del decreto ministeriale in data 21 agosto 1985, con cui sono state emanate le norme di attuazione della l. 204/1985, così come modificato dal decreto ministeriale in data 17 dicembre 1986, il quale reca la disciplina dell'attività formativa per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio;
- h) richiamata la conseguente deliberazione della Giunta regionale n. 1750, in data 31 agosto 2012, con la quale è stato approvato, ai sensi della l. 204/1985, il percorso formativo per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e sono state determinate le caratteristiche del relativo corso;
- i) richiamata, altresì, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera e), il quale individua i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione – ramo immobiliare, tra cui la partecipazione ad un apposito corso preparatorio all'esame di idoneità;
- j) richiamato l'art. 37, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), come modificato dall'art. 36 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), il quale statuisce la conferma della competenza della Regione in materia di formazione professionale per gli agenti di affari in mediazione – ramo immobiliare;
- k) richiamato l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 593, in data 23 marzo 2012, con la quale è stato approvato il programma didattico del corso di preparazione all'esame di idoneità per l'attività di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, redatto ai sensi del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione);
- l) richiamati gli articoli 73 e 74 del d.lgs. 59/2010, i quali, pur sopprimendo il ruolo degli agenti mediatori di cui all'art. 2 della l. 39/1989 e degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla l. 204/1985, nulla hanno modificato per quanto attiene al relativo obbligo formativo e al conseguente esame finale di idoneità per l'esercizio delle rispettive attività;
- m) evidenziato che, in ragione del fatto che il quadro normativo sopra rappresentato stabilisce che la frequenza con esito positivo ad uno specifico percorso formativo rappresenti uno dei possibili requisiti professionali necessari per il conseguimento

dell'abilitazione all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari, di agente e rappresentante di commercio e di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, si rende indispensabile garantire ai soggetti interessati la possibilità di partecipazione alle attività formative di cui trattasi;

- n) precisato che le attività formative in argomento sono state incluse nel “Programma annuale degli interventi di politiche del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione”, approvato annualmente dalla Giunta regionale in esecuzione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- o) ritenuto opportuno, in analogia con modelli già adottati da altre Regioni, procedere alla realizzazione dei corsi in argomento attraverso il ricorso ad enti di formazione appositamente riconosciuti e in forma autofinanziata, ovvero attraverso la copertura dei relativi costi da parte dei soggetti partecipanti;
- p) considerato che, per le finalità delineate nella precedente lettera o), la Regione debba approvare, con deliberazione della Giunta regionale, apposite disposizioni e procedure;
- q) ritenuto che il riconoscimento dei corsi di formazione professionale oggetto della presente deliberazione debba essere riservato ad organismi accreditati dalla Regione ai sensi della l.r. 7/2003, la quale, all'art. 18, comma 2, prevede l'accreditamento quale atto con il quale la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e orientamento;
- r) considerato, pertanto, che, al fine di consentire la realizzazione, in forma autofinanziata, da parte di organismi accreditati ai sensi della l.r. 7/2003 di corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, di agente e rappresentante di commercio e di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, si rende necessario approvare disposizioni e procedure per il riconoscimento dei corsi di formazione medesimi, nonché per l'autorizzazione alla gestione esterna;
- s) ritenuto che le modalità di erogazione della formazione determinate con le disposizioni e procedure di cui alla presente deliberazione abbiano, tenuto conto del loro carattere innovativo, natura sperimentale e che, fino alla data del 31 dicembre 2016, le stesse siano soggette ad un'attività di monitoraggio e valutazione da parte della Struttura strutture ricettive e commercio finalizzata alla verifica del loro impatto sul sistema di accesso alle professioni del commercio in argomento e volta all'eventuale proposta di modificazioni alle stesse o di adozione di modalità alternative;
- t) ritenuto che gli esami finali per il conseguimento delle abilitazioni professionali di cui trattasi vengano realizzati a cura della Struttura regionale competente in materia di commercio o, per quanto attiene alla figura professionale degli agenti di affari in mediazione – ramo immobiliare, a cura della Chambre/Camera di Commercio;

- u) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863, in data 29 maggio 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- v) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- w) su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- x) ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le disposizioni e le procedure per il riconoscimento dei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari, di agente e rappresentante di commercio e di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, nonché per l'autorizzazione alla gestione esterna, contenute nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le modalità di erogazione della formazione determinate con le disposizioni e procedure di cui all'allegato alla presente deliberazione abbiano, tenuto conto del loro carattere innovativo, natura sperimentale e che, fino alla data del 31 dicembre 2016, le stesse siano soggette ad un'attività di monitoraggio e valutazione da parte della Struttura strutture ricettive e commercio finalizzata alla verifica del loro impatto sul sistema di accesso alle professioni del commercio in argomento e volta all'eventuale proposta di modificazioni alle stesse o di adozione di modalità alternative;
- 3) di stabilire che il riconoscimento dei corsi di formazione di cui al punto 1) e la relativa autorizzazione agli enti accreditati per la loro realizzazione siano disposti con provvedimento del dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti;
- 4) di stabilire che gli esami finali per il conseguimento delle abilitazioni professionali di cui trattasi siano realizzati a cura della Struttura strutture ricettive e commercio o, per quanto attiene alla figura professionale degli agenti di affari in mediazione – ramo immobiliare, a cura della Chambre/Camera di Commercio;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio l'impegno della spesa per l'eventuale corresponsione del gettone di presenza ai membri esterni delle Commissioni d'esame che ne hanno diritto e per l'eventuale erogazione del rimborso parziale dell'onere di partecipazione ai corsi di formazione a coloro che abbiano sostenuto con esito positivo l'esame finale;

- 6) di accertare ed introitare le eventuali somme di cui all'art. 16 dell'allegato alla presente deliberazione sul capitolo 8200 (Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri e albi camerali), richiesta 6238 (Diritti di segreteria) – obiettivo gestionale 91020055 (Entrate derivanti da corsi di formazione da professioni del commercio), del Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2015-2017;
- 7) di stabilire che la Struttura strutture ricettive e commercio provveda a dare adeguata informazione in merito ai corsi riconosciuti anche tramite il sito web istituzionale della Regione e a pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1562, in data 30/10/2015

DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ALCUNI SETTORI DEL COMMERCIO, NONCHÉ PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE ESTERNA

Articolo 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Con le presenti disposizioni sono disciplinati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei corsi di formazione:
 - a) abilitante per l'esercizio delle seguenti professioni e attività:
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio di prodotti alimentari;
 - somministrazione di alimenti manipolati nella prima colazione dei bed&breakfast;
 - agente e rappresentante di commercio;
 - b) preparatorio all'esame per l'esercizio della seguente professione:
 - agente di affari in mediazione – ramo immobiliare.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati ed autofinanziati da parte degli enti gestori di cui al successivo art. 3.
3. I corsi di cui al comma 1 non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota di iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.

Articolo 2

(Soggetti destinatari)

1. Sono soggetti destinatari dei corsi di cui all'art. 1 tutti coloro che, essendo privi di uno dei requisiti professionali alternativi previsti dalle rispettive leggi di settore, intendono acquisirlo attraverso la frequenza, con esito positivo, ai corsi medesimi.

Articolo 3

(Enti gestori)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), i corsi di formazione di cui all'art. 1 possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi del dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955, in data 23 ottobre 2009, per la macro tipologia "formazione continua e permanente";
 - b) statuti privi di disposizioni incompatibili con la realizzazione dei corsi di cui all'art. 1 medesimo.

2. L'ente gestore di cui al comma 1 può essere organizzato anche in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo a condizione che tutti i relativi membri siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 medesimo e che nessuno di essi presenti la domanda di cui al successivo art. 6 individualmente.
3. Nel caso di cui al comma 2, la domanda di cui al successivo art. 6 deve essere presentata dal soggetto mandatario dell'associazione cui è conferito preventivamente un mandato collettivo speciale di rappresentanza.
4. Gli enti gestori di cui ai commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento dei corsi di formazione per l'accesso agli esami per il conseguimento delle abilitazioni professionali necessarie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti al rispetto della presente disciplina.

Articolo 4

(Obblighi per il riconoscimento dei corsi di formazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, gli enti gestori di cui all'art. 3 sono tenuti a:
 - a) attestare l'avvenuto accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 per la macro tipologia "formazione continua e permanente";
 - b) realizzare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle disposizioni regionali richiamate al successivo art. 5;
 - c) utilizzare personale docente in possesso di idoneo titolo di studio riferito alle materie insegnate e/o di comprovata esperienza nelle discipline e/o attività di settore oggetto di insegnamento;
 - d) accettare il controllo e la vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi di formazione secondo le modalità di cui all'art. 11;
 - e) rispettare ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni.

Articolo 5

(Standard formativi)

1. I corsi di formazione devono essere realizzati in stretta conformità con gli standard formativi definiti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con le deliberazioni della Giunta regionale indicate al comma 2, le quali ne determinano la durata, i contenuti e le modalità realizzative.
2. I corsi sono disciplinati dalle disposizioni dettate dalle rispettive deliberazioni della Giunta regionale di istituzione, ad eccezione degli aspetti espressamente regolamentati dai successivi artt. 9, 12, 13, 14 e 15:

Denominazione del corso	Ore	Contenuti	Riconoscimento crediti formativi	Certificazione finale
Corso di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari	120 +	Percorso formativo per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 395, in data 25 febbraio 2011	SI	Diploma di abilitazione professionale (ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 28 dicembre 2000 – T.U. documentazione amministrativa)
Corso di igiene nella manipolazione degli alimenti per gestori di Bed & Breakfast (eventuale)	9		NO	Attestato di frequenza
Corso di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio	96	Percorso didattico del corso per agenti e rappresentanti di commercio allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1750, in data 31 agosto 2012	NO	Diploma di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 28 dicembre 2000 – T.U. documentazione amministrativa)
Corso di preparazione all'esame di idoneità all'esercizio della professione di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare	140	Corso per agenti di affari in mediazione – ramo immobiliare. Progetto formativo allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 593, in data 23 marzo 2012	NO	Attestato di frequenza

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 16bis, comma 2ter, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), l'ente gestore dovrà altresì prevedere l'attivazione di un corso di igiene nella manipolazione degli alimenti per la prima colazione destinato a gestori di Bed & Breakfast. La frequenza è organizzata in base alle seguenti disposizioni:

- a) fino ad un massimo di 10 richiedenti: inserimento, in aggiunta ai partecipanti dell'intero corso per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel modulo "Gestire il sistema di garanzia della sicurezza degli alimenti", limitatamente agli argomenti di interesse;
- b) superiore a 10 richiedenti: attivazione di un corso dedicato.

Articolo 6

(Modalità per il riconoscimento dei corsi)

1. L'ente gestore di cui all'art. 3 che intenda richiedere il riconoscimento per la realizzazione di uno o più corsi, fra quelli indicati per l'esercizio delle professioni o attività di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito Struttura competente, apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura ed indicante:
 - a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accREDITamento;
 - b) la denominazione del corso o dei corsi che intende attivare;
 - c) la sede di svolgimento delle attività formative;
 - d) la durata del corso o dei corsi e il periodo indicativo di svolgimento;
 - e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
 - f) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.
2. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
 - a) in caso di utilizzo di locali non accREDITati per lo svolgimento delle attività formative, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 30 o 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante l'idoneità dei locali medesimi;
 - b) programma di massima del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione alle materie o ai contenuti dello standard formativo di cui all'art. 5;
 - c) indicazione delle attività di valutazione che verranno realizzate e che dovranno comprendere almeno due verifiche di apprendimento (una in itinere ed una finale) ed una valutazione del grado di soddisfazione dei partecipanti;
 - d) nominativi dei docenti che potranno essere impiegati per lo svolgimento del corso, con l'indicazione, per ciascuno, dei moduli o materie di insegnamento, nonché il relativo curriculum vitae;
 - e) nominativi del personale non docente impegnato nella realizzazione del corso;
 - f) dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11.
3. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 1 sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione.
4. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 1 sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo non ancora costituita, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione

deve essere trasmessa alla Struttura competente entro 2 mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'art. 7, comma 1.

6. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata in qualsiasi momento.

Articolo 7

(Procedimenti)

1. Il riconoscimento dei corsi professionali e la relativa autorizzazione agli enti gestori per la loro realizzazione sono approvati con provvedimento del Dirigente della Struttura competente.
2. La durata della validità del riconoscimento e dell'autorizzazione è pari a 2 anni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 1.
3. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 1, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
4. Il rigetto della domanda è disposto qualora sia accertata l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6.
5. La revoca del provvedimento di cui al comma 1 è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione.
6. Il provvedimento di rigetto delle domande e di revoca del provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Dirigente della Struttura competente.

Articolo 8

(Realizzazione delle attività formative)

1. L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente una comunicazione indicante:
 - a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
 - b) rispetto al programma di massima di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), il programma di dettaglio del corso con l'indicazione dei nominativi dei docenti effettivamente impiegati per lo svolgimento del medesimo;
 - c) il calendario delle lezioni;
 - d) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
 - e) l'elenco nominativo degli iscritti;
 - f) la copia del dépliant informativo e/o del materiale divulgativo predisposto;
 - g) l'elenco dei crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 10 e dei relativi corsisti beneficiari.
3. L'ente gestore è altresì tenuto:
 - a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate con la comunicazione di cui al comma 2;
 - b) ad utilizzare un registro di corso, appositamente vidimato dalla Struttura competente, nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
 - c) a conservare presso la propria sede amministrativa copia della documentazione

didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle valutazioni di apprendimento e di soddisfazione.

Articolo 9

(Domanda di iscrizione, oneri e numero massimo di partecipanti ai corsi)

1. Chiunque intenda partecipare ai corsi di formazione è tenuto a presentare apposita domanda all'ente gestore prescelto.
2. Ciascun partecipante al corso è tenuto a corrispondere, secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore, una quota individuale di iscrizione a titolo di corrispettivo delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
3. Il numero massimo dei partecipanti a ciascun corso di formazione è pari a 25 allievi, con facoltà di elevare detto limite fino ad un massimo di 35 allievi per effettive esigenze organizzative e fatta salva, comunque, la capienza massima autorizzata dei locali utilizzati per l'intervento formativo.

Articolo 10

(Crediti formativi)

1. Per i corsi di cui all'art. 5 che lo prevedono, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1940, in data 14 giugno 2004, con cui è stata approvata la direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2003.
2. Al fine dell'eventuale esonero dalla frequenza di ore di formazione per le quali è stato riconosciuto il credito, l'ente gestore è tenuto a farsi carico della gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi in ingresso in favore dei partecipanti che ne facciano richiesta e dei relativi oneri.
3. Il riconoscimento di crediti formativi non consente in ogni caso l'esonero da prove o da parti di prove in sede di esame finale.

Articolo 11

(Attività di vigilanza e controllo)

1. La Struttura competente è autorizzata ad esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative sia conforme a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.
2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il personale dipendente della Struttura competente è autorizzato a richiedere agli enti gestori di prendere visione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria ai fini di cui al medesimo comma 1.
3. L'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si esercita sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dagli enti gestori, sia attraverso la richiesta agli enti gestori medesimi di trasmissione di qualsiasi documentazione.
4. Nel corso del sopralluogo, il dipendente regionale incaricato è autorizzato a richiedere qualsiasi informazione anche ai partecipanti al corso di formazione al fine di raccogliere dagli stessi indicazioni in merito all'andamento del percorso formativo o al grado della loro soddisfazione rispetto al medesimo.

Articolo 12
(*Esami finali*)

1. Lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è curato dalla Struttura competente, fatta eccezione per l'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, il quale, ai sensi del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione), è organizzato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).
2. Sono ammessi agli esami i partecipanti che hanno utilmente frequentato almeno l'80% delle ore di lezione totali, fatti salvi, per i corsi che lo prevedono, gli eventuali crediti formativi di cui all'art. 10.
3. Per il corso di igiene nella manipolazione degli alimenti per la prima colazione destinato a gestori di Bed & Breakfast di cui all'art. 5, comma 3, sono ammessi al test finale di verifica dell'apprendimento i partecipanti che hanno utilmente frequentato il 100% delle ore di lezione totali.
4. Entro 5 giorni dalla data della ultima lezione del corso, gli enti gestori trasmettono alla Struttura competente:
 - a) l'elenco dei partecipanti con l'indicazione per ciascuno di essi delle ore di effettiva presenza;
 - b) il programma effettivamente svolto per ciascuna materia.
5. La Struttura competente provvede a programmare le sessioni d'esame sulla base delle tempistiche di conclusione dei corsi e del numero di corsisti ed informa i medesimi in merito alla data fissata per lo svolgimento della prima prova almeno 30 giorni prima della stessa.
6. Per l'accesso all'esame finale, i partecipanti al corso di formazione in possesso dei requisiti di frequenza di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a presentare alla Struttura competente, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per lo svolgimento della prima prova, una domanda di ammissione, in bollo, su modulo predisposto dalla Struttura medesima, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria d'esame di cui all'art. 16.
7. La Struttura competente convoca i soggetti ammessi all'esame con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per lo svolgimento della prima prova.
8. A coloro che abbiano presentato la domanda di accesso all'esame finale ai sensi del comma 6 ma che risultino assenti, per motivate cause di forza maggiore, nella data fissata per lo svolgimento della prima prova, è concessa la facoltà di ripresentarsi ad altra sessione successiva.
9. A coloro che non abbiano superato l'esame finale, è concessa la possibilità di sostenere nuovamente l'esame una sola volta senza l'obbligo di frequentare nuovamente il corso.

10. Il test finale di verifica dell'apprendimento relativo al corso di igiene nella manipolazione degli alimenti per la prima colazione destinato a gestori di Bed & Breakfast di cui all'art. 5, comma 3, è effettuato contestualmente all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari.
11. Relativamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari e di agente e rappresentante di commercio, la Struttura competente è tenuta a garantire l'organizzazione di almeno una sessione d'esame all'anno per ogni corso.

Articolo 13

(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni di esame, costituite presso la Struttura competente, sono nominate con decreto dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti e sono così composte:
 - a) per il corso per l'acquisizione del requisito professionale necessario per l'esercizio delle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande:
 - dal Dirigente della Struttura competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - da un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare;
 - da un esperto di legislazione commerciale, tributaria, fiscale e del lavoro;
 - da un esperto di somministrazione di alimenti e bevande;
 - da un funzionario del Dipartimento turismo, sport e commercio, con funzione di segretario verbalizzante;
 - b) per il corso per l'acquisizione del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:
 - dal Dirigente della Struttura competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - da un esperto di diritto commerciale, legislazione tributaria e servizi bancari;
 - da un esperto di disciplina contrattuale e di tutela previdenziale;
 - da un esperto di marketing e di tecniche di comunicazione;
 - da un funzionario del Dipartimento turismo, sport e commercio, con funzione di segretario verbalizzante.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati anche i supplenti per tutti i componenti la Commissione.
3. Possono far parte della Commissione d'esame anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
4. Non può far parte della Commissione d'esame chi sia stato docente nell'ultimo corso di formazione precedente la sessione d'esame.
5. Gli esami sono svolti in locali di cui la Regione abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e senza il sostenimento di alcun onere per il loro utilizzo.

Articolo 14

(Compensi per i membri esperti della Commissione)

1. Ai membri esperti che ne hanno diritto, la Regione corrisponde un gettone di presenza, unitamente al rimborso delle sole spese di viaggio, se dovuto, secondo la disciplina vigente per i dipendenti regionali.
2. Il gettone di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 980, in data 18 marzo 2002, ammonta ad € 104,00 per un impegno giornaliero di almeno 4 ore ed è ridotto ad € 52,00 per un impegno giornaliero inferiore a 4 ore.
3. L'ammontare del gettone di cui al comma 1 è da intendersi al lordo dell'IRPEF e al netto dell'IRAP.
4. Ai dipendenti regionali, eventualmente componenti della commissione, non è dovuto alcun compenso.

Articolo 15

(Modalità di svolgimento degli esami)

1. L'esame consta di una prova scritta e una prova orale vertenti sulle materie oggetto del corso.
2. Le modalità ed i contenuti delle prove d'esame, così come ogni altra determinazione in merito alle modalità di svolgimento delle medesime, vengono stabiliti, in sede di riunione preliminare, dalla Commissione esaminatrice.
3. La prova orale è pubblica, fatta salva la capacità ricettiva dei locali.

Articolo 16

(Oneri per lo svolgimento dell'esame)

1. All'atto della presentazione della domanda di accesso all'esame di cui all'art. 12, comma 5, l'istante è tenuto a provvedere al versamento della somma prevista dalle norme vigenti quale diritto di segreteria da corrispondere per l'ammissione agli esami di cui trattasi, stabilita dal decreto Interministeriale 17 giugno 2010 che ha aggiornato le tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio, di cui alle tabelle A e B.

Articolo 17

(Certificazioni finali)

1. A coloro che abbiano superato positivamente gli esami sono rilasciati, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa), dalla Struttura competente, rispettivamente:
 - a) il diploma di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
 - b) il diploma di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio;
 - c) il certificato di frequenza al corso preparatorio all'esame di idoneità per l'attività di agente di affari in mediazione – ramo immobiliare, di competenza della Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
 - d) il certificato di frequenza al corso di igiene nella manipolazione degli alimenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande manipolati nel servizio di prima colazione nei Bed&Breakfast.

2. Su tutti i documenti di cui al comma 1 deve essere applicata, a carico del titolare, una marca da bollo a titolo di corrispettivo di certificazione pubblica.

Articolo 18

(Rimborso spese)

1. Al fine della riduzione dell'onere di cui all'art. 9, comma 2, per la partecipazione al corso, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio Bilancio eventualmente destinate per tale fine, può concedere un rimborso parziale della spesa sostenuta a coloro che abbiano superato l'esame finale di cui all'art. 12.
2. L'eventuale rimborso di cui al comma 1 non può superare la misura massima del 50% dell'onere sostenuto da ciascun corsista.

Articolo 19

(Norme transitorie)

1. Limitatamente agli esami finali relativi all'acquisizione del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande e dell'attività di agente e rappresentante di commercio, l'imposta di bollo relativa alle domande di accesso agli esami presentate ai sensi dell'art. 12, comma 6, verrà ritenuta assolta per coloro che hanno presentato alla Regione domanda di partecipazione ai relativi corsi prima della data di approvazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
2. Coloro che hanno presentato alla Regione domanda di partecipazione ai corsi prima della data di approvazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 9, una nuova istanza all'ente gestore prescelto.